



# Città di Campi Salentina

## I.M.U.

# IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2012

## L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni;  
VISTO l'art. 17, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;  
VISTO D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni;  
VISTI l'art. 7, comma 1, e gli artt. 8, 9 e 14, commi 1 e 9, D.Lgs. n. 23/2011 istitutivo dell'I.M.U. - Imposta municipale propria;  
VISTO l'art. 13, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, che ha anticipato al 2012 l'applicazione in via sperimentale dell'imposta municipale propria;  
VISTA la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 12 aprile 2012, n. 35/E istitutiva dei codici tributo dell'imposta municipale propria;  
VISTO il D.L. 2 marzo 2012, n. 16 convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;  
VISTA la circolare esplicativa del Ministero dell'Economia e Finanze 18 maggio 2012, n. 3/DF;  
VISTO il regolamento comunale relativo all'imposta municipale propria;  
VISTA la delibera comunale relativa alle aliquote **n. 37 del 09/08/2012**

## INFORMA

- L'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, ha anticipato in via sperimentale l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU), in tutti i comuni del territorio nazionale dall'anno 2012 e fino al 2014.

- Il presupposto impositivo dell'IMU è costituito dal possesso di qualunque immobile, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, inclusi i terreni incolti.

- Sono soggetti passivi:

- il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa; il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. L'ex coniuge affidatario della casa coniugale si intende in ogni caso titolare di un diritto di abitazione;
- il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

- Il pagamento dell'IMU, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, è effettuato esclusivamente con modello di versamento F24; a tal fine si ricorda che il **Codice Ente è B 506**

- Il pagamento per il 2012 dovrà avvenire in due rate:

- la prima rata entro il 18 giugno, in misura pari al 50% dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione previste dall'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011.

In relazione a tale prima rata non verranno applicate sanzioni ed interessi per errori determinati da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria e fatta salva la buona fede del contribuente. Negli altri casi troveranno applicazione le sanzioni previste dalla legge e, precisamente:

- per l'omessa presentazione della dichiarazione: la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di € 51;
- per dichiarazione infedele: la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta;
- per omissione od errore su elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta: la sanzione amministrativa da € 51 a € 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, inclusi eventuali questionari, nonché per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele;

- la seconda rata, entro il 17 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno, con conguaglio sulla prima rata.

- Per l'abitazione principale e relative pertinenze il contribuente può scegliere di effettuare il versamento, anziché in due rate, in tre:

- la prima e la seconda pari ad un terzo dell'ammontare complessivo dell'imposta entro il 18 giugno e 18 settembre 2012; nel modello F24, barrare la casella "Acc." e, nel campo "rateazione/mese rif.", indicare rispettivamente "0102" per 1ª rata, "0202" per 2ª rata;
- la terza a saldo entro il 17 dicembre 2012; nel Modello F24, barrare la casella "Saldo" e nel campo "rateazione/mese rif.", indicare "0101".
- Nel caso di versamento in due rate, per la 1ª del 18 giugno nel mod. F24, nel campo "rateazione/mese rif." Indicare "0101"

- Per il l'anno 2012 l'IMU è applicata da questa amministrazione con le seguenti aliquote

- aliquota di base .....0,86 %
- per abitazione principale .....0,40 %
- per fabbricati rurali ad uso strumentale .....0,20 %
- \*Coop. Edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari 0,40%

- La base imponibile è ridotta del 50% per:
  - i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10, D.Lgs. n. 42/2004;
  - per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzabili;

- Si segnalano le altre agevolazioni deliberate da tale amministrazione in forza della propria potestà regolamentare:  
**Le unità immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza disposti di ricovero o sanitari a condizione che non risultino locate sono considerate abitazione principale.**  
**Gli immobili ed i fabbricati adibiti ad esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi sono esenti della quota spettante al Comune.**

È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di dello 0,76%. La quota di imposta risultante è versata dal contribuente allo Stato contestualmente a quella di competenza comunale.

Non è dovuta l'IMU allo Stato per:

- immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati;
- unità immobiliari che, per effetto di disposizioni regolamentari, sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, nonché quelle possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate;
- immobili posseduti dai comuni nel loro territorio;
- casa coniugale assegnata all'ex coniuge.

- I Codici tributo sono:

- 3912" - denominato: "IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, D.L. 201/2011 - COMUNE";
- "3913" - denominato "IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE";
- "3914" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per i terreni - COMUNE";
- "3915" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per i terreni - STATO";
- "3916" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE";
- "3917" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - STATO";
- "3918" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE";
- "3919" - denominato "IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - STATO";
- "3923" - denominato "IMU - imposta municipale propria - INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE";
- "3924" - denominato "IMU - imposta municipale propria - SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE".

Campi salentina, li

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA  
**Dott. Salvatore Ianne**

IL SINDACO  
**Arch. Roberto Palasciano**